



COMUNE DI BIDONI'

Provincia di Oristano

Prot. n°3346

LEGGE 353/2000 ART. 10 - CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI - AGGIORNAMENTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNUALITA' 2023 - Adozione preliminare

AVVISO di DEPOSITO

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Bidonì

PREMESSO CHE:

La Legge 21/11/2000 n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi prescrive all'art. 10 quanto segue:

- 1) Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
- 2) I Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°02 del 28.03.2008, con la quale è stato istituito il Catasto delle aree percorse da incendio del Comune di Bidonì;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n°037 del 25.09.2024, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato adottato l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco Annualità 2023 del "Catasto degli Incendi Boschivi" del Comune di Bidonì, già istituito con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°02 del 28.03.2008, relativo alle percorse dal fuoco per l'Annualità 2023, elaborato nel documento allegato alla presente, denominato "Doc.01- Aggiornamento delle aree percorse dal Fuoco annualità 2023", predisposto dal Settore Tecnico - Manutentivo;

RENDE NOTO

- 1) CHE per l'Annualità 2023 nel territorio Comunale di Bidonì non si è verificato nessun incendio boschivo;
- 2) CHE dal 25-09-2024 al 25/10/2024 saranno depositati presso il Comune di BIDONÌ per 30 (trenta) giorni consecutivi, l'aggiornamento del "Catasto degli Incendi Boschivi" del Comune di Bidonì, già istituito con delibera Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°02 del 28.03.2008, relativo alle percorse dal fuoco per l'Annualità 2022, elaborato nel documento allegato alla presente, denominato "Doc.01- Aggiornamento delle aree percorse dal Fuoco annualità 2023", predisposto dal Settore Tecnico-Manutentivo, nonché copia della Deliberazione di Giunta Comunale n°037 del 25.09.2023;
- **3) CHE** durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, presentandole all'ufficio protocollo del comune di Bidonì (OR) o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.Bidonì.or.it;
- 4) CHE la visione della documentazione relativa al Catasto degli Incendi Boschivi Aggiornamento Aree Percorse dal Fuoco Annualità 2023, è possibile in formato cartaceo presso il Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Bidonì, aperto nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12, o in formato digitale sul sito istituzionale dell'ente al seguente link: https://www.comune.bidoni.or.it/index.php.

SI RAMMENTA

CHE le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo di questo Comune, entro il termine di pubblicazione di 30 giorni con termine di scadenza il giorno 30-10-2023.

Detto termine di presentazione è **perentorio**, pertanto, non verrà presa in considerazione alcuna osservazione tramessa fuori termine.

Bidonì 25-09-2023